



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE BASILICATA

Potenza, 31 marzo 2022

Direzione, Redazione ed Amministrazione - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Registrazione al Tribunale di Potenza n. 6 del 7 dicembre 1971
Direttore responsabile – Gianmario Mariniello
Tel. Direzione 0971-668142 - Redazione 0971 668013 / 669185 / 668595
E-mail: bur@regione.basilicata.it - bur@cert.regione.basilicata.it

Il Bollettino Ufficiale digitale della Regione Basilicata si pubblica in Potenza di norma nei giorni 1 e 16 di ogni mese e si compone di due parti:

- a) nella Prima sono pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione, le sentenze della Corte Costituzionale sulle leggi regionali, l'atto di proclamazione dell'esito del referendum di cui all'art. 18, comma 5 della Legge Statutaria regionale, gli accordi di cui all'art. 63, comma 3 della Legge Statutaria regionale, i bilanci e i rendiconti di cui all'art. 74, comma 2 della Legge Statutaria regionale, nonché, - in forma integrale o per estratto, secondo quanto riportato nei singoli atti - i piani e i programmi della Regione, i decreti del Presidente della Giunta Regionale, le deliberazioni della Giunta Regionale, le disposizioni, le determinazioni dirigenziali, nonché i Decreti del Presidente del Consiglio Regionale, le deliberazioni dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e gli altri atti del Consiglio Regionale.
 - b) nella Parte Seconda, gli annunci, gli avvisi, gli altri atti o provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
-

Dal 4 Aprile 2017 la consultazione del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.) digitale è libera e gratuita per tutti gli utenti.

Sono esenti dal pagamento le inserzioni di avvisi ed atti che si pubblicano nell'interesse esclusivo dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, degli Enti strumentali regionali, delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) e delle Società ed Agenzie che operano per conto dello Stato, fatta eccezione per la pubblicazione relativa a procedimenti concorsuali dei pubblici appalti.

Il costo per la pubblicazione degli atti degli enti locali, enti strumentali regionali e delle AA.SS.LL., relativamente ai procedimenti concorsuali di pubblici appalti, nonché dei soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 2,00 per ogni rigo o frazione di esso per il testo;

di stabilire che l'importo per la inserzione di tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.. richiesta dai soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 50,00 per ogni pagina o frazione di essa.

L'importo per la inserzione delle derivazioni d'acqua è determinato in € 46,00, così come avviene attualmente;

Nel caso di richiesta di pubblicazione di atti soggetti all'imposta di bollo, che la stessa deve essere assolta da parte dei cittadini e delle imprese nei modi di legge direttamente con l'Agenzia delle Entrate utilizzando il servizio @e.bollo (di prossima attivazione).

I citati prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisa la necessità;

Le somme dovute alla Regione Basilicata devono essere versate sul conto corrente postale n. 12119855 intestato a Regione Basilicata - Bollettino Ufficiale - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza.

Le attestazioni dei versamenti relativi all'inserzione nonché all'imposta di bollo se dovuta, devono essere inviate con la specifica della causale contestualmente al testo da pubblicare all'indirizzo di posta certificata: bur@cert.regione.basilicata.it, oppure all'indirizzo mail: bur@regione.basilicata.it. Gli atti dichiarati esenti ai fini dell'imposta di bollo devono indicare nella causale la norma che ne dispone l'esenzione. I testi vanno inoltrati almeno quattro giorni prima delle relative date di pubblicazione.

Speciale

Sommario:

ORDINANZE DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

Ordinanza 30 marzo 2022, n.4

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.) per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico gestionali per il sistema dei rifiuti urbani.....pag.1

REGIONE BASILICATA

Ordinanza 30 marzo 2022, n.4

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.) per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico gestionali per il sistema dei rifiuti urbani.

Ordinanza



DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL'ENERGIA

REGIONE BASILICATA

Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche
23BG

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202200004

DEL 30/3/2022

OGGETTO

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.) per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico gestionali per il sistema dei rifiuti urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

- VISTI** gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
- VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata;
- VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 in base al quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- VISTO** l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con il quale si è disposto che: (omissis) "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di

bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (Interventi d'urgenza), si prevede che: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
- VISTA** la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante "Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale", ed in particolare l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
- VISTA** la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
- VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"» VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";
- VISTO** il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;

VISTO il Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, recante in particolare nuove disposizioni sulla misura della quarantena precauzionale;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTO, in particolare, l'articolo 191 del D.Lgs n. 152/2006, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

CONSIDERATO quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D.lgs 152/2006 – Chiarimenti interpretativi” del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

VISTO altresì quanto disposto dalla stessa circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere reiterate per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

RICHIAMATI:

- il rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31.05.2020, avente a oggetto “Indicazioni a interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus Sars-Cov-2”;
- il documento “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid19”, approvato dal Consiglio Snpa in data 23 marzo 2020;

VISTE:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 21.03.2020, recante “*Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani*”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 31.03.2020, recante “*Articolo 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani*”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 47 del 05.12.2020, recante “*Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3,*

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”;

- VISTO** il “*Waste management in the context of the coronavirus*”, pubblicato il 14 aprile 2020, con il quale la Commissione Europea ha fornito indicazioni agli Stati membri sulle modalità di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza coronavirus;
- CONSIDERATO** che nel “*Waste management in the context of the coronavirus*” si evidenzia che “*secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), non vi sono attualmente elementi per ritenere che le procedure standard di gestione dei rifiuti non siano sicure o siano insufficienti sotto il profilo del rischio di infezione da Covid-19 o che i rifiuti domestici siano implicati nella trasmissione della SARSCoV-2 o di altri virus respiratori. Per quanto riguarda la protezione dall'esposizione al coronavirus sui luoghi di lavoro, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha pubblicato orientamenti in materia*” (sezione 3 Waste management in the context of the coronavirus);
- RILEVATA** l'importanza di una corretta gestione dei rifiuti per la salute umana e per l'ambiente e tenuto conto delle valutazioni del rischio effettuate da organismi scientifici e delle pertinenti misure di gestione dei rischi, la continuità generale di adeguati servizi urbani di gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata e il riciclaggio, deve essere salvaguardata nel rispetto del diritto dell'UE;
- RITENUTO** necessario ed indispensabile, pertanto, per evitare interruzioni nella raccolta differenziata dei rifiuti e per garantire che l'infrastruttura per la raccolta e il trattamento dei rifiuti residui non sia sovraccaricata - il che potrebbe creare ulteriori rischi per la salute -, che sia rispettata la condivisione degli sforzi di raccolta dei rifiuti, che i contribuenti non sostengano una quota sproporzionata dei costi della gestione dei rifiuti e che i cittadini possano mantenere le proprie abitudini rispettose dell'ambiente;
- RIBADITO** che la raccolta differenziata è fondamentale al fine di raggiungere gli obiettivi di economia circolare posti a livello europeo, nonché tutelare i posti di lavoro e le imprese che dipendono dall'approvvigionamento di materie prime secondarie;
- VISTO** l'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e tenuto conto che, nel contesto dell'emergenza causata dal coronavirus le pratiche di raccolta dei rifiuti possono essere adattate al fine di proteggere la salute pubblica;
- CONSIDERATO** che tali adattamenti per essere conformi alla normativa dell'UE in materia di rifiuti, debbono essere necessari e proporzionati per proteggere la salute umana, in particolare limitati alle zone e ai periodi strettamente necessari per rispondere al rischio individuato sulla base dei più recenti pareri scientifici, mantenendo comunque l'obiettivo generale della raccolta differenziata e del riciclaggio nel rispetto della gerarchia dei rifiuti;
- RITENUTO,** pertanto necessario di dover tener conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e nel contempo di garantire il mantenimento della raccolta differenziata, ove in essere, con opportuni accorgimenti in modo da assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- CONSIDERATO** che l'Istituto Superiore di Sanità (da ora ISS) ha pubblicato il 03.03.2022 la “*Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2*” (**allegato 1**) che aggiorna e sostituisce le precedenti “*Indicazioni ad interim per la*

gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2" Rapporto ISS COVID19 n. 3/2020 Rev. 2 del 31 maggio 2020;

RITENUTO

necessario, pertanto, aggiornare e sostituire le precedenti disposizioni regionali sulla gestione dei rifiuti urbani in coerenza con le recenti indicazioni fornite dall'ISS tese ad assicurare comunque l'ordinato svolgimento del servizio pubblico di gestione degli stessi anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006 nonché alle disposizioni del D.Lgs n. 36/2003 e dei relativi decreti attuativi, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente secondo quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs n. 152/2006, tenuto conto delle mutate esigenze ed della evoluzione della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO

che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti:

- alla pianificazione d'ambito vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;
- al principio di autosufficienza di cui all'articolo 182 bis del decreto legislativo n. 152/2006;

RITENUTO

di individuare le disposizioni che sono derogate temporaneamente con il presente provvedimento:

- D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. - Parte Seconda e Quarta;
- D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. ed in particolare l'art. 7;
- D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", Seveso III", nel caso sia applicabile;
- D.M. 27.09.2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005" e s.m.i.;
- D.M. MATTM del 05.02.1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i.;
- DPR 13.03.013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Autorizzazioni regionali vigenti in possesso dei titolari/gestori di impianti di stoccaggio, trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, nonché di impianti di trattamento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, interessati dal presente provvedimento, ai sensi delle normative vigenti in materia di: PAUR, AIA, AU - art. 208, AUA, RIP - artt. 214/216); qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle previste nel presente provvedimento;

RILEVATO, ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

RICHIAMATO l'articolo 5, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, ove si dispone che "Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 177 e seguenti del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, direttamente attinente alla tutela del diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente;

Tutto ciò premesso e considerato e per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

ORDINA

Art. 1

(Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani)

1. A decorrere dal 1 aprile 2022 è disposto che i rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali siano presenti soggetti positivi a COVID-19 siano conferiti secondo le indicazioni di ISS del 03.03.2022 stabilite nella "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2" (**allegato 1**);
2. i rifiuti urbani di cui al comma precedente devono essere raccolti e gestiti secondo le modalità previste dal gestore dell'area di riferimento e nel rispetto delle indicazioni contenute nella "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARSCoV-2." dell'ISS del 03.03.2022;
3. i rifiuti oggetto del presente atto devono essere conferiti, secondo la programmazione prevista dal gestore di riferimento nel rispetto delle indicazioni contenute nella "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2" dell'ISS del 03.03.2022;
4. i gestori provvederanno ad aggiornare il proprio protocollo anticontagio aziendale per il contenimento della diffusione del Covid e adeguare i Documenti di Valutazione del Rischio di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra misura necessaria ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori tenuto conto anche della "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2" dell'ISS del 03.03.2022;

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni della “Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2” dell’ISS del 03.03.2022;
2. i precedenti provvedimenti regionali in materia ove in contrasto con la “Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2” dell’ISS del 03.03.2022” si intendono automaticamente annullati;
3. la durata della presente ordinanza è pari a 3 (tre) mesi dalla data di approvazione;
4. la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa - in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 - al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Transizione ecologica, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, ai Prefetti, ai Presidenti delle Province, all’ARPAB, ai Sindaci ed alle Aziende Sanitarie;
5. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;
6. l’inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti;
7. la presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Potenza,

30/3/2022Vito Bardi

LA PRESENTE ORDINANZA È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA ORDINANZA SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.



NOTA TECNICA AD INTERIM

Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2



NOTA TECNICA AD INTERIM

Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2

Federica SCAINI (a), Eleonora BECCALONI (a), Lucia BONADONNA (a), Carla CINI (b),
Elisabetta CONFALONIERI (c), Francesco DI MARIA (d), Giuseppina LA ROSA (a),
Marco MARTUZZI (a), Maria Rosaria MILANA (a), Emanuela TESTAI (a)

(a) Dipartimento Ambiente e salute, Istituto Superiore di Sanità

(b) ASPP Azienda AMA Roma

(c) Direzione Generale Ambiente e Clima, Regione Lombardia, Milano

(d) Dipartimento di Ingegneria, Università degli studi di Perugia, Perugia

Istituto Superiore di Sanità

Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2.

Federica Scaini, Eleonora Beccaloni, Lucia Bonadonna, Carla Cini, Elisabetta Confalonieri, Francesco Di Maria, Giuseppina La Rosa, Marco Martuzzi, Maria Rosaria Milana, Emanuela Testai

ii, 11 p.

Questo documento descrive le modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani extra-ospedalieri nelle abitazioni su tutto il territorio nazionale distinguendo tra i rifiuti prodotti da soggetti positivi a COVID-19 e rifiuti prodotti dal resto della popolazione. Vengono fornite anche raccomandazioni per la preparazione e il conferimento dei rifiuti domestici, per gli operatori e per le aziende del settore di raccolta, smaltimento e trattamento dei suddetti rifiuti.

Istituto Superiore di Sanità

Interim Technical note. Urban waste management associated with the SARS-CoV-2 virus.

Federica Scaini, Eleonora Beccaloni, Lucia Bonadonna, Carla Cini, Elisabetta Confalonieri, Francesco Di Maria, Giuseppina La Rosa, Marco Martuzzi, Maria Rosaria Milana, Emanuela Testai

ii, 11 p.

This document provides operating procedures to manage non-hospital urban waste, throughout the country distinguishing between waste produced by subjects positive to COVID-19 and waste produced by the remaining population. Recommendations are also provided for handling and disposing of household waste, for operators and for companies involved in the collection, disposal and treatment of household waste.

Per informazioni su questo documento scrivere a: federica.scaini@iss.it

Il presente documento aggiorna e sostituisce quanto indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2.


Citare questo documento come segue:

Scaini F, Beccaloni E, Bonadonna L, Cini C, Confalonieri E, Di Maria F, La Rosa G, Martuzzi M, Milana MR, Testai E. *Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2022.

La responsabilità dei dati scientifici e tecnici è dei singoli autori, che dichiarano di non avere conflitti di interesse.

Redazione e grafica a cura del Servizio Comunicazione Scientifica dell'Istituto Superiore di Sanità
(Sandra Salinetti e Paola De Castro)

© Istituto Superiore di Sanità 2022
viale Regina Elena 299 – 00161 Roma



Indice

Introduzione	1
Trasmissione di SARS-CoV-2 e sua capacità di persistere sulle superfici	2
Gestione dei rifiuti urbani	5
Raccomandazioni per preparazione e conferimento dei rifiuti domestici da parte degli utenti	6
Rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali siano presenti soggetti positivi a COVID-19	6
Rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali non siano presenti soggetti positivi a COVID-19	6
Raccomandazioni per gli operatori del settore di raccolta dei rifiuti	7
Raccomandazioni per le aziende di raccolta e gestione dei rifiuti	8
Bibliografia	10
Allegato	11

Destinatari

Le indicazioni di questo documento sono destinate a tutta la popolazione e ai Gestori dei Servizi di Igiene Ambientale, inclusi gli operatori degli impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti, le autorità ambientali e sanitarie che a livello nazionale, regionale e locale (province, comuni e altri enti territoriali) sono preposte alla tutela della salute e alla salvaguardia ambientale e sono coinvolte nella prevenzione e gestione di rischi correlati raccolta e trattamento dei rifiuti.

Introduzione

Le presenti linee di indirizzo, aggiornate rispetto al progredire delle conoscenze, si basano sulle evidenze ad oggi note sulla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, ottemperando all'esigenza di dettare modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani extra-ospedalieri improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da decreti tempo per tempo emanati fino al Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 (1).

Le indicazioni sono tali che ogni territorio possa declinarle sulla base delle proprie esigenze e organizzazioni in essere, considerando la comparsa di eventuali altre varianti del virus con specifiche caratteristiche di contagiosità, la situazione dello stato pandemico modificata soprattutto dall'introduzione dei vaccini e la conclusione dell'emergenza sanitaria.

La Commissione Europea ha inizialmente espresso preoccupazione sul mantenimento degli obiettivi di riciclo e raccolta dei rifiuti qualora negli Stati Membri si fossero interrotte le procedure di raccolta differenziata, riconoscendo nel contempo la necessità di misure specifiche nei casi di positività o quarantena (2).

Le presenti linee di indirizzo, che aggiornano e sostituiscono quanto indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 (3), pongono particolare attenzione sulla gestione dei rifiuti urbani extra-ospedalieri provenienti da abitazioni nelle quali siano presenti soggetti positivi a COVID-19 differenziando la gestione dei rifiuti rispetto alle abitazioni nelle quali non siano presenti tali soggetti.

Al momento non è ancora noto il tempo di persistenza di virus in un rifiuto domestico/urbano e, in particolare del virus SARS-CoV-2, anche se è possibile sviluppare alcune considerazioni sulla base di risultati ottenuti da alcuni studi eseguiti su diversi materiali che possono andare a costituire parte dei rifiuti che giornalmente sono eliminati dalla popolazione. Di seguito, pertanto, si descrive quanto riportato sul tema in letteratura.

Trasmissione di SARS-CoV-2 e sua capacità di persistere sulle superfici

SARS-CoV-2, responsabile di COVID-19, è un virus con involucro pericapsidico (*envelope*) composto da un doppio strato di fosfolipidi e glicoproteine; il suo materiale genetico è racchiuso all'interno dell'involucro che presenta strutture (la proteina *spike*) utili per riconoscere e legare il recettore ACE2, che è la porta di ingresso del virus nelle cellule umane.

L'involucro del SARS-CoV-2, come quello di altri virus respiratori, è labile e può degradarsi rapidamente a contatto con tensioattivi, biocidi e in condizioni ambientali ad esso sfavorevoli. Questo rende il virus più vulnerabile rispetto ad altri virus umani (es. Enterovirus).

È opportuno ricordare che l'acquisizione di informazioni sulla trasmissione, la diffusione e la persistenza del virus SARS-CoV-2 è tuttora in fase di progressivo svolgimento, considerando la necessità di raccogliere i risultati di studi ancora in corso. Tuttavia, è ormai riconosciuto che il virus si diffonde nell'ambiente prevalentemente mediante il contatto interumano, per rilascio, da parte di soggetti infetti, di fluidi respiratori attraverso gli atti del respirare, parlare (emissione di particelle fluide di dimensioni tra <0,1 e 100 µm), tossire, starnutire (emissioni di *droplet* >100 µm), oltre che con attività come il cantare, ballare, fare attività fisica, ecc. L'ampio spettro dimensionale delle particelle respiratorie (*droplet* e aerosol) che vengono trasportate in modo diverso dai flussi d'aria, cambiando dimensioni e composizione a seconda delle condizioni microclimatiche negli ambienti (es. temperatura, umidità relativa, ecc.) permette la diffusione spaziale e temporale del virus soprattutto in ambienti confinati.

A causa dei molti fattori che influenzano l'efficienza della diffusione ambientale, il rischio relativo di trasmissione tramite superfici è considerato basso rispetto al contatto diretto e alla trasmissione tramite *droplet* o per via aerea.

Il rischio di trasmissione mediata dalle superfici dipende da:

- tasso di prevalenza dell'infezione nella comunità;
- quantità di virus che le persone infette espellono attraverso le vie respiratorie (che può essere sostanzialmente ridotta indossando 'mascherine' come prescritto);
- deposizione di particelle virali sulle superfici, influenzata dal flusso d'aria e dalla ventilazione;
- interazione con i fattori ambientali (ad esempio, radiazione solare, temperatura ed evaporazione) che danneggiano le particelle virali mentre sono trasportate in aria e si depositano sulle superfici;
- tempo intercorso tra la contaminazione della superficie e il contatto della persona con la stessa superficie contaminata (oltre al tipo e alla durata del contatto);
- efficienza del trasferimento delle particelle virali dalle superfici alle mani e dalle mani alle mucose (naso, bocca, occhi);
- dose di virus attivo necessaria per causare l'infezione attraverso le mucose.

In ogni caso, l'igiene delle mani, come anche l'eventuale protezione con dispositivi come i guanti, è una barriera alla trasmissione tramite superfici ed è stata associata ad un minor rischio di infezione.

È opportuno ricordare che il virus SARS-CoV-2 è stabile a 4°C, ma sensibile alla temperatura anche in funzione dell'umidità dell'aria.

A 4°C, si manifesta generalmente una riduzione di circa 0,7 unità logaritmiche del titolo infettivo al 14° giorno. Con l'aumento della temperatura fino a 70°C, il tempo di inattivazione del virus si riduce a 5 minuti.

Da alcuni studi risulta quindi che il virus si mantiene in generale sulle superfici più a lungo in condizioni climatiche invernali, e fino a 21 giorni su alcune superfici, contro un massimo di 7 giorni in condizioni primaverili-autunnali. In condizioni simulate, nel periodo estivo, su gran parte delle superfici, il virus infettivo non è rilevabile dopo 3 giorni (4).

Su diversi materiali sono state condotte indagini sulla persistenza del virus con procedure analitiche (inoculo su superfici mantenute a 22°C, con umidità relativa di circa 65%) che tuttavia non riflettono necessariamente la reale potenzialità di contagio per contatto casuale con il virus e di fatto non riflettono condizioni di vita reale.

In Tabella 1 sono riportati i tempi di persistenza e decadimento del virus SARS-CoV-2, dati ricavati da prove sperimentali che non prevedono l'esposizione a condizioni naturali, quali, ad esempio, l'irraggiamento solare.

Tabella 1. Tempi di persistenza e decadimento del virus SARS-CoV-2 a 22°C e al 65% di umidità relativa.

Tipo di materiale	SARS-CoV-2	
	Persistenza* [durata in ore]	Completo decadimento** [durata in ore]
Carta e fazzoletti di carta	0,5	3
Rame	4	8
Cartone	24	48
Tessuti	24	48
Legno	24	48
Banconote	48	96
Vetro	48	96
Acciaio inossidabile	72-96	96-168
Plastica	72-96	96-168
Mascherina chirurgica (interno)	96	168
Mascherina chirurgica (esterno)	168	-
Superfici lisce	168	-
Guanti di nitrile	96	144
Cute	216*** ≥336 (4°C) 24 (22°C) 4 (37°C)	-

* capacità di un virus di rimanere infettivo per un certo periodo di tempo in specifiche condizioni ambientali

** assenza di infettività

*** non si conoscono condizioni di temperatura e umidità relativa

Dalla tabella si evince quindi che per la maggior parte delle varie tipologie di materiali il virus perde di infettività nel giro di 2 giorni, con l'eccezione di alcuni materiali e della cute, dove è in grado di mantenersi in funzione della temperatura.

Alcuni autori (5, 6) tuttavia hanno escluso l'esistenza di un rischio clinicamente significativo di trasmissione di CoVid-19 attraverso superfici o oggetti inanimati, sostenendo che una lunga sopravvivenza

del virus in condizioni simulate è da imputare principalmente ai titoli elevati di particelle virali infettive (10^7) con cui venivano contaminate le superfici a scopo di studio.

Pertanto, soprattutto in base alle diverse condizioni di temperatura, è stata assunta l'ipotesi che la trasmissione attraverso superfici inanimate sia possibile nei casi in cui si verifichi la seguente sequenza di eventi:

- un soggetto infetto tossisca o starnutisca direttamente sulla superficie;
- un secondo soggetto tocchi con le mani, quella stessa superficie entro tempi ridotti (1-2 ore);
- il secondo soggetto, dopo aver toccato la superficie, porti le mani, senza averle né lavate né disinfettate, alla bocca, al naso e/o agli occhi.

In aggiunta, il rispetto delle più basilari norme di igiene e comunque la frequente pulizia delle mani anche mediante soluzioni disinfettanti, rende estremamente poco probabile la trasmissione del virus attraverso le superfici e gli oggetti inanimati.

Alcuni autori hanno messo a confronto la capacità delle varianti Alpha e Beta di mantenersi infettive rispetto al ceppo originario del virus: su alcune superfici non è stata dimostrata alcuna differenza significativa nei tempi di persistenza (7, 8).

Da una ricerca più recente, comparsa sul web come studio non ancora sottoposto a valutazione da parte degli esperti del settore, e quindi non ancora riconosciuto come scientificamente attendibile, risulterebbe dimostrato che, su superfici di plastica e su pelle, la variante Omicron manifesti tempi di sopravvivenza più che raddoppiati rispetto a quelli del ceppo originario di Wuhan mantenendo l'infettività per più di 16 ore sulle superfici cutanee. Gli autori mettono in guardia sull'alta stabilità ambientale di questa variante che potrebbe aumentare il rischio di trasmissione per contatto e contribuire alla diffusione del virus. Dello studio tuttavia deve essere ancora valutata la validità scientifica mediante il processo che va sotto il nome di revisione tra pari (esperti del settore) o peer review (9).

È necessario comunque anche considerare che la radiazione ultravioletta (UV) è uno strumento efficace per arginare la diffusione dei virus respiratori e proteggere la salute pubblica in ambienti commerciali, pubblici, di trasporto e sanitari, e all'aperto.

I dati disponibili sui contagi di SARS-CoV-2 mostrano indissolubilmente che la pandemia in corso ha un impatto minore durante l'estate e nei Paesi con alti livelli di irraggiamento solare. Questo suggerisce che i raggi ultravioletti possono giocare un ruolo nell'evoluzione pandemica, forse in combinazione con fattori indiretti come temperatura e umidità.

Infatti, i raggi UV-B, caratteristici della luce solare naturale, si sono dimostrati capaci di inattivare rapidamente il SARS-CoV-2 su superfici contaminate artificialmente. A livelli di luce solare simulata rappresentativi di mezzogiorno nel solstizio d'estate a 40°N di latitudine (condizioni tipiche di giornate di pieno sole in aree italiane), il 90% del virus infettivo viene inattivato ogni 6,8 minuti in saliva simulata (e artificialmente contaminata) essiccata sulla superficie esposta. Per la luce solare simulata rappresentativa del solstizio d'inverno a 40°N di latitudine, il 90% del virus infettivo viene inattivato ogni 14,3 minuti, in saliva simulata essiccata sulla superficie esposta. Conferme dell'efficacia dei raggi UV A/B (ma anche degli UV-C prodotti da alcuni dispositivi) provengono anche da diversi altri studi che hanno dimostrato l'alta efficienza del potere di inattivazione del virus da parte dei raggi UV che possono pertanto rappresentare un importante fattore di disinfezione (10, 11).

Risulta quindi confermato che il potenziale di trasmissione di particelle virali infettive da materiali e superfici contaminati è significativamente ridotto in ambienti esterni esposti al sole e comunque a fattori ambientali ostili che si dimostrano in grado di limitare la persistenza del virus.

Gestione dei rifiuti urbani

Nel presente documento viene considerata la gestione di due tipi di rifiuti urbani, e precisamente:

- 1) **Rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali siano presenti soggetti positivi a COVID-19;**
- 2) **Rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali non siano presenti soggetti positivi.**

In considerazione della attuale situazione epidemiologica e, nel contempo, dell'attuale stato vaccinale della popolazione italiana, oltre a quanto eventualmente già disposto dalle singole Regioni, si ritiene riesaminare le raccomandazioni per lo svolgimento di corrette attività di gestione dei rifiuti urbani di cui ai punti 1) e 2) la cui raccolta e gestione devono essere garantite trattandosi di servizi pubblici essenziali.

Raccomandazioni per preparazione e conferimento dei rifiuti domestici da parte degli utenti

Rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali siano presenti soggetti positivi a COVID-19

Si raccomanda che nelle abitazioni in cui siano presenti soggetti positivi a CoVid-19, si pongano in essere le procedure di seguito descritte.

Mantenimento della raccolta differenziata, ove in essere, ma con i seguenti opportuni accorgimenti:

- confezionare tutte le tipologie di rifiuti secondo le regole vigenti sul territorio relative alla raccolta differenziata in modo da non danneggiare e/o contaminare esternamente i sacchi. Ogni qualvolta siano presenti oggetti taglienti, a punta o comunque in grado di provocare lacerazioni dell'involucro (oggetti o frammenti in vetro o metallo), si raccomanda di eseguirne il conferimento con particolare cura (es. avvolgendoli in carta o panni) per evitare di produrre lacerazioni dei sacchi con conseguente rischio di fuoriuscita del loro contenuto.
Per tutte le frazioni dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro (della stessa tipologia prevista per la frazione raccolta) o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica.
- diversamente, fazzoletti di carta, carta in rotoli, mascherine e guanti, tamponi per test per autodiagnosi Covid-19, ecc. dovranno essere inseriti in una busta separata e chiusa, prima di essere introdotti nel sacco dei **rifiuti indifferenziati**.
Tale scelta è stata determinata per limitare il più possibile errori nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti a salvaguardia della sicurezza in ambito domestico e della salute degli operatori ecologici addetti alla raccolta dei rifiuti.

Si raccomanda in generale di i) chiudere adeguatamente i sacchi eventualmente utilizzando guanti monouso; ii) non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; iii) evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti sacchetti di rifiuti; iv) far smaltire il rifiuto dalla propria abitazione con le procedure in vigore sul territorio. I guanti monouso utilizzati per l'operazione dovranno essere rimossi rovesciandoli (per evitare che vengano a contatto con la cute) ed essere eliminati nel successivo sacco di rifiuti indifferenziati (12).

Rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali non siano presenti soggetti positivi a COVID-19

Si raccomanda di mantenere le modalità di raccolta e le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.

Tuttavia, si raccomanda comunque che, a scopo cautelativo, fazzoletti di carta, carta in rotoli, mascherine e guanti, tamponi per test per autodiagnosi COVID-19 eventualmente utilizzati, siano smaltiti nei contenitori (sacchi o buste) dei rifiuti indifferenziati.

È aggiunta in allegato una infografica esplicativa per la popolazione.

Raccomandazioni per gli operatori del settore di raccolta dei rifiuti

Relativamente agli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti) si raccomanda l'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), come da gestione ordinaria, in particolare di mascherine (filtranti facciali FFP2 o FFP3), **compatibilmente con la valutazione del rischio** in essere in azienda. Il personale che esegue la raccolta e il trasporto dei rifiuti dovrà essere adeguatamente formato e informato. Per attività che prevedono il sollevamento di polveri grossolane, polline, terriccio, e analoghi, potrebbe essere possibile l'utilizzo di una doppia maschera chirurgica.

Alla luce delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili e delle principali modalità di trasmissione di questa malattia (*droplet* e aerosol), le mascherine chirurgiche opportunamente certificate e preferibilmente del tipo IIR o equivalente, in grado di proteggere l'operatore che le indossa da schizzi e spruzzi, rappresentano una protezione sufficiente nella maggior parte dei casi, come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 Rev. (13).

È comunque opportuno tenere presente che, come sopra descritto, fattori ambientali favorevoli (es. irraggiamento solare) possono ridurre l'esposizione a condizioni di rischio, essendo in grado di disattivare in tempi rapidi il virus.

Si ricorda inoltre che, già all'inizio della fase pandemica (aprile 2020), l'INAIL, in qualità di organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, ha elaborato il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione (14). Sulla base di una valutazione integrata del rischio relativo alla possibilità di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro e/o di prossimità connessa ai processi lavorativi, è stata pertanto attribuita una classe di rischio per i tutti settori produttivi; all'"Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti" è stata assegnata una classe di rischio medio-bassa, corrispondente quindi alla necessità di modulare adeguate misure contenitive unitamente ad opportune strategie di prevenzione.

Gli operatori della raccolta dei rifiuti devono comunque attenersi alle norme igieniche precauzionali raccomandate dal Ministero della Salute, astenendosi dal servizio in caso di affezioni respiratorie e stati febbrili.

Raccomandazioni per le aziende di raccolta e gestione dei rifiuti

L'Azienda è tenuta ad essere a conoscenza della procedura di raccolta dei rifiuti così come sopra descritta e ne dovrà dare comunicazione agli utenti. In particolare, l'Azienda sarà tenuta a segnalare che, ove siano presenti soggetti positivi a COVID-19 si intende mantenuta la raccolta differenziata nelle abitazioni, con gli accorgimenti sopra descritti. Pertanto, in questi casi, tutti i rifiuti prodotti da tali soggetti, confezionati in un doppio sacco, idoneo rispetto alla frazione differenziata raccolta (es. doppio involucro compostabile per la frazione umida) e come già descritto sopra, dovranno continuare ad essere conferiti secondo la frazione di appartenenza.

Alla luce delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili e delle principali modalità di trasmissione di COVID-19 (*droplet* e aerosol), per alcune attività che non presentano particolari rischi di esposizione professionale è consentito fare ricorso a mascherine chirurgiche opportunamente certificate e preferibilmente del tipo IIR o equivalente, quali dispositivi idonei a proteggere gli operatori, in alternativa ai facciali filtranti e comunque si raccomanda di seguire gli aggiornamenti previsti dalle normative.

Per le attività di raccolta e smaltimento rifiuti urbani si raccomanda:

- la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, a temperature tra i 55°C e i 60°C e comunque con prodotti disinfettanti idonei. Ove possibile, si raccomanda di effettuare la pulizia in maniera centralizzata;
- la predisposizione di appositi contenitori per i DPI (guanti monouso, mascherine chirurgiche, facciali filtranti da avviare a smaltimento);
- la disponibilità di un dosatore di disinfettante a base alcolica (almeno 75%v/v).

Inoltre, si raccomanda la sanificazione della cabina di guida di tutti i mezzi utilizzati per la raccolta dei diversi tipi di rifiuti urbani, dopo ogni ciclo/turno di lavoro (volante, cambio, ecc.). Periodicamente andrà prestata attenzione ai tessuti dei sedili che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus. A tale scopo si raccomanda:

- di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione;
- l'uso di disinfettanti (es. a base di alcol almeno al 75% volume/volume) in confezione spray.

Si possono avere differenti destinazioni dei flussi di rifiuti urbani.

I rifiuti urbani indifferenziati dovranno essere gestiti come di seguito descritto:

1. avvio dopo la raccolta verso impianti di incenerimento di tutti i rifiuti indifferenziati raccolti preferibilmente evitando il passaggio da stazioni di trasferimento;
2. avvio, dopo la raccolta, ad impianti di Trattamento Meccanico-Biologico (TMB) dove dovranno essere avviati alla fase di selezione meccanica preferibilmente evitando il passaggio da eventuali stazioni di trasferimento;
3. solo per le zone dove sia stata dichiarata una situazione di emergenza per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, avvio diretto, dopo la raccolta, ad impianti di discarica, preferibilmente evitando il passaggio da eventuali stazioni di trasferimento.

Si suggerisce inoltre di procedere il più rapidamente possibile alla sanificazione del cassone del mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto raccolto.


I rifiuti derivanti da raccolta differenziata dovranno essere gestiti come di seguito descritto:

1. avvio agli impianti di effettivo recupero limitando il più possibile stazioni di trasferimento;
2. qualora eseguite, riduzione quanto più possibile delle eventuali operazioni di ricondizionamento, selezione e trattamento manuale.
3. nel caso di necessità di manipolazione del rifiuto o di manutenzione degli impianti in aree in cui è presente il rifiuto, è necessario utilizzare idonei DPI come da Valutazione del rischio.

Bibliografia

1. Italia. Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n.4 del 7 gennaio 2022.
2. European Commission Waste management in the context of the coronavirus crisis" Brussels: EC; 14 April 2020. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/waste_management_guidance_dg-env.pdf
3. Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti. *Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 31 maggio 2020*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020 Rev. 2)
4. Chin AWH, et al. Stability of SARS-CoV.2 in different environmental conditions. *The Lancet Microbe*. 2020;1(1):e10.
5. Goldman E. Exaggerated risk of transmission of COVID-19 by fomites. *Lancet Infect Dis* 2020;20(8):892-3.
6. Mondelli MU, Colaneri M, Seminari EM, Baldanti F, Bruno R. Low risk of SARS-CoV-2 transmission by fomites in real-life conditions. *Lancet Infect Dis* 2021; 21(5):e112.
7. Pottage T, Garratt I, Onianwa O, Spencer A, Paton S, Verlander NQ, et al. A comparison of persistence of SARS-CoV-2 variants on stainless steel. *Journal of Hospital Infection*. 2021;114:163-6.
8. Meister TL, Fortmann J, Todt D, Heinen N, Ludwig A, Brüggemann Y, et al. Comparable Environmental Stability and Disinfection Profiles of the Currently Circulating SARS-CoV-2 Variants of Concern B.1.1.7 and B.1.351. *Journal of Infectious Diseases*. 2021;224(3):420-4.
9. Ryohei Hirose, Yoshito Itoh, Hiroshi Ikegaya, Hajime Miyazaki, Naoto Watanabe, Takuma Yoshida, Risa Bandou, Tomo Daidoji, Takaaki Nakaya. Differences in environmental stability among SARS-CoV-2 variants of concern: Omicron has higher stability. bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2022.01.18.476607>; this version posted January 19, 2022.
10. Criscuolo E, Diotti RA, Ferrarese R, Alippi C, Viscardi G, Signorelli C, Mancini N, Clementi M, Clementi N. Fast inactivation of SARS-CoV-2 by UV-C and ozone exposure on different materials. *Emerging Microbes & Infections* 2021;10:1:206-10, doi: 10.1080/22221751.2021.1872354
11. Nicastro F, Sironi G, Antonello E, Bianco A, Biasin M, Brucato JR, Ermolli I, Pareschi G, Salvati M, Tozzi P, Trabattoni D, Clerici M. Solar UV-B/A radiation is highly effective in inactivating SARS-CoV-2. *Sci Rep*. 2021 Jul 20;11(1):14805. doi: 10.1038/s41598-021-94417-9. PMID: 34285313; PMCID: PMC8292397.
12. Gruppo di Lavoro ISS Ambienti e Rifiuti. *Indicazioni ad interim sulla gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico Versione del 18 maggio 2020*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 26/2020).
13. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. *Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2*. Versione del 28 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020 Rev.)
14. INAIL. *Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*. Roma: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro; 2020.

Allegato



SARS-CoV-2

Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici?

*Sei **POSITIVO** al COVID-19?*

CONTINUA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA secondo le regole in vigore sul tuo territorio ma segui alcune facili raccomandazioni:

- Per tutte le frazioni, utilizza almeno due sacchetti uno dentro l'altro (della stessa tipologia prevista per la frazione raccolta).
- Inserisci i fazzoletti di carta, i rotoli di carta asciugamano, le mascherine, i guanti, i tamponi per test di autodiagnosi COVID e materiali che possano essere stati contaminati in una busta separata, che poi va chiusa e gettata nel contenitore per la raccolta del materiale non riciclabile (indifferenziata o mista).
- Chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani, eventualmente indossando guanti mono-uso, e smaltiscili come sempre.
- Non far accedere gli animali da compagnia nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti per evitare rotture dei sacchetti.
- Ogni volta che devi smaltire oggetti taglienti, a punta o comunque in grado di provocare rotture dell'involucro, assicurati che ciò non avvenga avvolgendoli con carta o inserendoli in un contenitore.

***NON** sei positivo al COVID-19?*

Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora secondo le regole in vigore sul tuo territorio.

Unica raccomandazione a scopo precauzionale:

- Inserisci fazzoletti di carta, rotoli di carta asciugamano, mascherine, guanti, tamponi per test di autodiagnosi COVID in una busta separata, che poi va chiusa e gettata nel contenitore per la raccolta del materiale non riciclabile (indifferenziata o mista).

Fonte ISS • 14 febbraio 2022

